



Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003
www.asmecom.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI TORRACA (SA)



COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno

84030 – Torraca- Via Fenice,2

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLETAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DI UNA STRUTTURA PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI IN SPECIALI UNITA' DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA" mediante partenariato pubblico privato (PROJECT FINANCING)

CUP J12F18000060005

CIG: 7648403DCF

(art. 183, commi da 1 a 14, del D. Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii)

Il Comune di Torraca, con Determinazione del Responsabile SUAP n. 22 del 10.10.2018, ha indetto una gara ai sensi dell'art. 183, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento, in finanza di progetto, dei lavori di realizzazione e gestione di una struttura per l' erogazione di prestazioni residenziali in speciali unità di assistenza socio-sanitaria in concessione per 25 anni

Con il presente disciplinare, ad integrazione del bando di gara, vengono indicate le modalità per la presentazione delle offerte, nonché i criteri in base ai quali si procederà all'aggiudicazione della concessione, come definite nel "Progetto di Fattibilità" posto a base di gara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09.10.2018

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	1
1. DEFINIZIONI.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. CONTENUTI DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA.	4
3.1 Ubicazione e descrizione dell’intervento. Contenuti minimi della soluzione progettuale.....	4
3.2 Importo della concessione.	4
3.3 Modello di gestione. Consistenza e tipologie dei servizi da gestire.	4
3.4 Dotazione organica e tecnica per la gestione dei servizi.	5
3.5 Bozza di convenzione.	5
3.6 Piano Economico Finanziario (PEF).	6
3.7 Tariffe servizi	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.8 Corrispettivo di concessione da versare all’Ente per ogni anno di concessione a partire dal 5 anno di gestione.....	6
3.9 Durata della concessione.	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.10 Durata dei lavori.	6
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	6
5.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE.	7
6. PRESCRIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.	7
7.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	9
7.1 Garanzie a corredo dell’offerta.....	9
7.2 Garanzie da prestare in caso di aggiudicazione.	10

1. DEFINIZIONI.

- **Stazione concedente:** Comune di Torraca
- **Amministrazione:** Amministrazione Comunale di Torraca
- **Profilo del Committente:** è il sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.torraca.sa.it dedicato alle procedure d'appalto. Sul sito saranno disponibili tutti gli atti per i quali il Codice prevede la pubblicazione obbligatoria.
- **Offerta:** è l'insieme dell'offerta formulata dall'impresa offerente, costituita dalle soluzioni progettuali proposte, in miglioramento rispetto alle condizioni poste a base di gara con il progetto di fattibilità allegato al presente.
- **PEF:** è il Piano Economico-Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice, il PEF comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo Studio di Fattibilità posto a base di gara.
- **Commissione Giudicatrice:** è la commissione, deputata alla valutazione delle offerte pervenute, che sarà nominata dall'Amministrazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

La presente procedura è soggetta alla normativa nazionale e regionale regolante la materia delle "concessioni di lavori pubblici". In particolare:

☒Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; ☒Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. - Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti;

☒Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. - recante il Capitolato Generale dei lavori pubblici;

☒Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Ministero dello Sviluppo Economico - Norme per la sicurezza degli impianti;

☒Legge 09 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

☒Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., da ultime art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Documentazione amministrativa;

E', altresì, soggetta alla *lex specialis* costituita dal bando, dal presente disciplinare di gara e dal progetto di Fattibilità approvato con deliberazione della giunta comunale n. 05 del 05.01.2018. Eventuali contrasti emergenti devono intendersi risolti con la prevalenza del progetto di Fattibilità rispetto al presente disciplinare e al bando di gara.

Costituisce, inoltre, documentazione complementare la modulistica da produrre unitamente all'offerta, allegata al presente disciplinare di gara.

3. CONTENUTI DELLA CONCESSIONE E DELL'OFFERTA.

Le caratteristiche minime dell'intervento e della relativa gestione sono specificate nel progetto di Fattibilità, approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 74 del 9.10.2018 esecutiva ai sensi di legge.

Sono di seguito riportati gli elementi tecnico – economici della concessione posti a base di gara, come desunti dal progetto di Fattibilità.

3.1 Ubicazione e descrizione dell'intervento. Contenuti minimi della soluzione progettuale.

Le aree oggetto di intervento situata nel comune di Torraca riguarda il completamento di una struttura pubblica esistente per l'erogazione di prestazioni residenziali in speciali unità di assistenza sociosanitaria .

Per maggiori dettagli vedasi progetto di fattibilità parte integrante del bando e disciplinare di gara

3.2 Importo della concessione.

L'importo complessivo dell'investimento per la progettazione, realizzazione intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione del servizio per 25 anni, è stimato in € 455.389,19 così suddiviso:

✓	Costi per progettazione e realizzazione intervento euro 379.789,19
✓	Canone annuo a base di gara da corrispondere al Comune dal 17 anno euro 8.400,00 x 9 anni = € 75.600,00

La categoria delle lavorazioni indicativamente è la **OG1 - Classifica I**. Il concorrente, quale requisito per l'esecuzione diretta dei lavori oggetto della concessione, dovrà possedere attestazione di qualificazione SOA corrispondente alle categorie delle lavorazioni come definite nella soluzione progettuale proposta e per le classifiche corrispondenti ai relativi importi, come indicati nel computo metrico estimativo di cui al relativo progetto definitivo.

Ai fini dell'individuazione corretta delle Categorie e Classificazioni delle lavorazioni, oggetto della soluzione progettuale proposta, il concorrente dovrà fare riferimento all'art. 107 del Regolamento di attuazione e al relativo allegato "A".

L'intervento sarà realizzato con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario, non essendo previsto alcun contributo a carico dell'Ente.

3.3 Modello di gestione. Consistenza e tipologie dei servizi da gestire.

Il modello di gestione ipotizzato è di tipo globale, nel senso che saranno demandate al Concessionario tutte le attività gestionali necessarie per la corretta gestione

L'impresa offerente dovrà indicare le specifiche tecniche, organizzative ed esecutive

Al concessionario, quale controprestazione, verrà accordato il diritto di sfruttare economicamente le opere realizzate

Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti connessi alla qualità dei servizi offerti l'impresa offerente potrà indicare ulteriori servizi a tariffazione, in regime di libera concorrenza, a condizione che siano indicati i relativi prezzi. In tale evenienza, i criteri di aggiornamento saranno quelli indicati in sede di offerta per le altre tariffe.

Relativamente ai servizi a tariffa il concorrente dovrà indicare in apposita relazione le specifiche tecniche, organizzative ed esecutive, nonché le condizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza.

3.4 Dotazione organica e tecnica per la gestione dei servizi.

Il concorrente, in sede di offerta dovrà produrre una o più relazioni con le quali specifica, in modo dettagliato la dotazione organica e tecnica per la gestione dei servizi

3.5 Bozza di convenzione.

I concorrenti dovranno produrre la bozza di convenzione sulla base delle linee guida del progetto di Fattibilità.

La bozza di convenzione dovrà prevedere la regolamentazione puntuale del rapporto concessorio tra la Stazione concedente e il concessionario e tra questi e l'utenza dei servizi gestionali, tenendo conto di tutte le prescrizioni contenute nel progetto di Fattibilità e nel presente documento, nonché dell'offerta presentata.

Nella bozza di convenzione non devono risultare elementi tali da far individuare alcuno degli altri elementi costituenti l'offerta. Pertanto il corrispettivo di concessione da versare all'ente **deve** essere lasciato in bianco.

Con riferimento alla formulazione dell'offerta riferita alla Bozza di convenzione, il concorrente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- a) la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorrerà dalla data di immissione nella gestione;
- b) al termine della concessione impianto dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'Ente concedente senza alcun onere per la stessa. Eventuali interventi necessari per ricondurre l'impianto in perfetto stato di manutenzione e funzionalità saranno posti a carico del concessionario;
- c) il concessionario ha facoltà, anche dopo la stipula del contratto di concessione, di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice;
- d) il concessionario sarà sempre responsabile per tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati ai beni e alle persone, operatori, utenti del servizio e terzi che, comunque, risultassero causati dal personale dello stesso nell'esecuzione delle attività gestionali di cui alla concessione oggetto della gara. In tali casi, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rifusione dei danni causati;
- e) l'aggiudicatario della concessione non ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi una quota dei lavori;
- f) il concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal Codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che intende eventualmente appaltare a terzi (come da dichiarazione da produrre in sede di gara);
- g) tutti gli eventuali affidamenti a valle dell'aggiudicazione della concessione saranno subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- h) il concorrente dovrà prevedere la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni positive, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- i) il concessionario dovrà obbligarsi a rispettare tutti gli adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e ss.mm.ii., relativamente alle transazioni connesse alla concessione di cui al presente disciplinare di gara.

3.6 Piano Economico Finanziario (PEF).

Le imprese offerenti dovranno produrre il PEF, asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice ed elaborato sulla base degli elementi contenuti nell'offerta (durata della concessione, livello delle tariffe, investimenti, costi di gestione, etc.), con la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti e il valore residuo alla scadenza di ciascun anno di concessione.

Alla scadenza della concessione il valore residuo degli ammortamenti non può essere diverso da zero, in quanto non è previsto alcun contributo a carico della Stazione concedente. Nel PEF deve essere indicato l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, ai sensi dell'art.183 comma 13, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di Fattibilità posto a base di gara.

Il contenuto del PEF sarà valutato anche in relazione agli indici di redditività finanziaria (ad esempio "TIR") e bancabilità (ad esempio "DSCR").

3.7.Tariffe per forniture e servizi.

Le imprese offerenti dovranno produrre in relazione alle soluzioni gestionali offerte, il Piano tariffario di tutti i servizi che intendono erogare nel corso della concessione.

3.8 Corrispettivo di concessione da versare all'Ente per ogni anno di concessione a partire dal 10 anno.

Saranno ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone annuale a base d' asta fissato in euro 8.400,00 a partire dal 17 anno di gestione dell'impianto

3.9 Durata della concessione.

La durata della concessione posta a base di gara è pari a 25 anni, decorrenti dalla data del verbale di immissione nella gestione dei servizi. In sede di offerta i concorrenti dovranno indicare una durata pari o inferiore e, comunque, tale da assicurare l'equilibrio economico degli investimenti connessi alla qualità dei servizi offerti.

3.10 Durata dei lavori.

L'intervento di completamento dell'immobile dovrà essere completato entro il tempo massimo di 8 mesi dalla consegna lavori

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla procedura di cui al presente disciplinare di gara i soggetti indicati all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 9.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento di attuazione.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) l'esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (in tale evenienza l'esclusione viene disposta per il controllante e per il controllato);
- c) univoci elementi tali da imputare le offerte, presentate da più soggetti, ad un unico centro decisionale.

Inoltre, è fatto divieto, pena l'esclusione dal procedimento di gara, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tale evenienza, l'esclusione sarà disposta sia per il concorrente singolo, che per i raggruppamenti o consorzi costituiti a costituirsi cui abbia aderito lo stesso concorrente. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

6. PRESCRIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

Si specifica che:

- a) al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione del progetto di Fattibilità presso l'Ufficio SUAP del Comune di Torraca , rivolgendosi al Magg. Antonio Quintieri o suo delegato , nei giorni e negli orari di apertura al pubblico che rilascerà l'**“attestato di presa visione”**, da allegare all'offerta quale documento necessario per l'ammissione alla gara. Al fine del rilascio dell'attestazione è necessario esibire copia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese (CCIAA) con eventuale delega a firma del legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di raggruppamento d'impres e consorzi, costituiti o da costituire, l'attestato di presa visione dovrà essere prodotto solo dall'impresa capogruppo mandataria;
- b) in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il sopralluogo è ammesso entro 10gg dal termine previsto per la presentazione dell' offerta
- c) costituisce condizione di ammissione e partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 106, co. 2, del Regolamento di attuazione, l'obbligo per le imprese concorrenti di effettuare il sopralluogo sulle aree e immobili interessati dai lavori;
- d) copia del progetto di Fattibilità, dei relativi allegati e degli altri documenti posti a base di gara, potranno essere scaricati dal profilo del Committente;
- e) è possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, chiedere per iscritto chiarimenti in ordine alla presente procedura. Le richieste potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento Mag. Geom. Antonio Quintieri, esclusivamente a mezzo di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) lavoripubblici.torraca@asmepec.it entro 10gg dal termine previsto dal bando per la presentazione dell' offerta ; i quesiti posti dai concorrenti e i chiarimenti forniti dalla stazione concedente saranno pubblicati sul profilo del

Committente in forma anonima; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato;

- f) non sussiste l'obbligo per il concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una quota del valore globale dei lavori oggetto della concessione;
- g) ove il concorrente intenda affidare in appalto una quota dei lavori oggetto della concessione, l'offerta deve essere corredata da apposita dichiarazione con l'indicazione della percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione da appaltare a terzi;
- h) l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione della offerta;
- i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua Italiana o corredata di traduzione giurata;
- j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
- k) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice la stipula del contratto di concessione non potrà aver luogo prima dei 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e degli accertamenti relativi alle cause di esclusione disposte dal Codice;
- m) è esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello che ha la competenza territoriale ove ha sede la Stazione concedente;
- n) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 445/00.
- o) ai sensi dell'art. 83 del Codice, la Commissione giudicatrice, nei limiti previsti dal Codice medesimo, inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ed escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- p) i termini processuali di impugnazione sono stabiliti in 30 (trenta) giorni, in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- q) tutte le comunicazioni da inviare al Comune di Torraca dovranno essere indirizzate al R.U.P.
- r) in conformità a quanto disposto dall'art. 76 del Codice, tutte le comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 76 saranno effettuate dal Comune di Torraca al domicilio eletto ed al numero fax o indirizzo PEC, i cui concorrenti ne autorizzano espressamente l'utilizzo, nella domanda di partecipazione alla gara. Si precisa che tale numero di fax o indirizzo pec deve essere unico sia

nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi o GEIE. Tale numero di fax o indirizzo PEC verrà utilizzato dal Comune di Torraca per qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la gara, ivi compresa la richiesta di comprova dei requisiti;

- s) ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare;
- t) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice, nel relativo Regolamento di attuazione, nonché, nel codice civile in materia d'appalto e quanto stabilito nelle leggi speciali.

7.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

L'importo della garanzia fideiussoria è soggetta alle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato allegando al documento comprovante la costituzione della cauzione il relativo certificato in originale, in corso di validità o copia autenticata, ovvero copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di offerta presentata da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 45, commi 1 e 2 del Codice, la riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sarà consentita solo nell'ipotesi in cui **tutte** le imprese che compongono il raggruppamento o il consorzio, siano in possesso della predetta certificazione.

7.1 Garanzie a corredo dell'offerta.

L'offerta dei concorrenti, pena l'esclusione dal procedimento di gara, deve essere corredata:

7.1.1 dalla **Cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice; la cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di Fattibilità posto a base di gara e può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria comunale a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione, per la costituzione della suddetta cauzione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; la garanzia deve avere validità per almeno 210 giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione concedente;

7.1.2 dall' **impegno di un istituto bancario** o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora il proponente risultasse affidatario;

7.1.3 dalla cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Codice in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di Fattibilità posto a base di gara,

da costituirsi con le modalità di cui al paragrafo 7.1.4. Nel caso di offerta prodotta congiuntamente da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma 8 del Codice, le suddette cauzioni e la dichiarazione d'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui al paragrafo 7.1.2, devono essere cointestate a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. La presentazione di cauzioni inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, le cauzioni saranno svincolate all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto e agli altri concorrenti, ai sensi del successivo comma 9, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7.2 Garanzie da prestare in caso di aggiudicazione.

L'aggiudicatario della concessione dovrà prestare:

7.1.4 contestualmente alla stipula della convenzione, la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice. La cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La garanzia fideiussoria, per la costituzione della cauzione definitiva mediante le modalità di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; l'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

7.1.5 dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una garanzia mediante polizza assicurativa che tenga indenne la stazione concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e per i seguenti importi: per danni di esecuzione: € 500.000,00 ; per la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00;

7.1.6 il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il concessionario deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 149, comma 2, del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione; la garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per

cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1 milione di euro; la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il concessionario dal pagamento della parcella professionale;

7.1.7 la cauzione di cui all'art. 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, con decorrenza dalla data di avvio della gestione dell'opera, è posta a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

7.1.8 con decorrenza dalla data di immissione nella gestione dell'impianto, una garanzia mediante polizza assicurativa, che tenga indenne la stazione concedente da tutti i rischi derivanti dalla gestione del plesso cimiteriale, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose in conseguenza di tutte le attività gestite con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro; la mancata presentazione della suddetta polizza assicurativa costituisce grave inadempimento contrattuale.

7.1.9

La mancata costituzione della garanzia di cui al paragrafo 7.2.1 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione concedente della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice; in tale evenienza, la Stazione concedente si riserva di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, che, in caso di accettazione sarà tenuto a rimborsare al promotore le spese per l'elaborazione dell'offerta di cui all'art. 183 comma 9 del Codice.

8.PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno attestare l'avvenuto **versamento della somma di € 35,00** dovuta a titolo di contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP ora ANAC) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità medesima.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online al nuovo "*servizio di Riscossione*". Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni operative presenti sul sito.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del concorrente (*nel caso di raggruppamento il codice fiscale dell'impresa capogruppo anche se non costituito*) ed il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura.

La mancata attestazione dell'avvenuto versamento del predetto contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

9.REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.

Oltre ai requisiti di ordine generale, prescritti all'art. 80 del Codice, le imprese concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

9.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del Codice).

Il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, è tenuto a provare l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se il concorrente è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, deve provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è residente.

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel suddetto allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

9.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del Concessionario

9.2.1 I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 95, comma 1 del Regolamento di attuazione, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (*Questo requisito risponde all'esigenza di individuare un'azienda con una stabilità e solidità pluriennale a cui affidare il servizio*);
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento.

9.2.2 Con riferimento ai suddetti requisiti si precisa che:

9.2.2.1 ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, il valore dell'investimento previsto per l'intervento deve corrispondere al costo di realizzazione delle opere, come previste dalla soluzione progettuale proposta dal concorrente, indicato nel quadro economico del progetto definitivo allegato all'offerta, pertanto, restano escluse dalla computazione dell'investimento gli oneri accessori e le somme a disposizione dell'Amministrazione (*spese tecniche, oneri d'esproprio, rimborso spese alla Stazione concedente etc.*);

9.2.2.2 in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura del doppio;

9.2.2.3 ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Regolamento di attuazione, il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto;

9.2.2.4 qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

9.2.2.5 per svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini, di cui alle precedenti lettere c) e d), il periodo di riferimento da tenere in considerazione e rappresentato dagli ultimi cinque esercizi, fiscalmente chiusi, antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara;

9.2.2.6 ai fini dell'attestazione dei predetti requisiti di cui alle lettere c) e d) e, quindi, della loro comprova in sede di verifica, saranno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestate da certificati di regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni Comunali e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dal Codice.

9.3 Requisiti di qualificazione per progettazione ed esecuzione diretta dei lavori (art. 84 del Codice).

Ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione, in combinato disposto dell'art. 84 del Codice e dell'art. 79, comma 7, del Regolamento, i concorrenti che intendano progettare ed eseguire i lavori, costituenti l'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, da produrre, in originale o copia resa conforme all'originale, in corso di validità e rilasciata da un organismo di attestazione (SOA), per prestazione di progettazione e costruzione.

Le categorie e classifiche dell'attestazione SOA, relative alle lavorazioni di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento di attuazione, devono corrispondere a quelle risultanti dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo di cui all'offerta tecnica presentata dal concorrente medesimo.

I lavori possono essere realizzati dal Concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate;
- b) tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e ss. Codice.

In caso di affidamento a imprese terze, i concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare.

I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2.1, nonché i requisiti riferiti alla progettazione di cui al successivo paragrafo, fermo restando l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto dell'art. 164, comma 5, del Codice.

9.3.1 Requisiti riferiti alla progettazione.

9.3.1.1 I concorrenti in possesso di attestazioni SOA relativa alla sola costruzione e i concorrenti che non eseguano i lavori con la propria organizzazione d'impresa, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto della concessione, devono avvalersi di uno o più soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Codice, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

9.3.1.2 In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del Codice e dei requisiti previsti dall'art. 263 del Regolamento di attuazione.

9.3.1.3 Nel caso di pluralità di progettisti indicati nell'offerta, questi ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Codice.

9.3.1.4 I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, come disposto all'art. 263, comma 1, del Regolamento di attuazione, devono essere posseduti dai progettisti, associati o indicati nell'offerta, nei seguenti termini:

- a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo

globale pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, corrispondente a quello risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,8 volte l'importo dei lavori, corrispondente a quello risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;

9.3.1.5 Si precisa, che:

a) nei raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 24, comma 1, lett. e), del Codice, deve essere raggruppato un professionista abilitato da meno di 5 (*cinque*) anni, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del Regolamento di attuazione;

b) ai sensi dell'art. 261, comma 7, Regolamento di attuazione, nel caso di progettista costituito da un raggruppamento temporaneo di più professionisti, i requisiti di cui al precedente paragrafo 9-3-1-4, in ragione della complessità e dell'entità dell'opera, devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo in misura non inferiore al 50%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti stessi;

c) ai sensi del successivo comma 9, i consorzi stabili di cui all'articolo 24, comma 1, lettera f), del Codice, devono essere in possesso cumulativamente dei requisiti e, ai sensi dell'art. 256, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 263 del Regolamento, come sopra definiti, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254;

d) nel caso in cui il servizio o i servizi siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito;

e) le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) del Codice, devono possedere, inoltre, i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del Regolamento di attuazione;

f) saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professioni indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

9.4 Avalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 48, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di cui al paragrafo 9.2.1, come determinati ai sensi del paragrafo 9.2.2.1, ovvero di qualificazione di cui all'attestazione SOA, con riferimento ai valori da

determinarsi ai sensi del paragrafo 9.3, avvalendosi dei requisiti e/o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente allega all'offerta:

- a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indicare, per ciascuno dei requisiti, l'impresa ausiliaria (Denominazione, ragione sociale e codice fiscale) e la misura percentuale dei requisiti oggetto dell'avvalimento;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso da parte di quest'ultime dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del Codice (vedasi paragrafo 11.2.4.2);
- c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese ausiliari con cui quest'ultime si obbligano verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria con cui questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice, ed elenca, al fine di consentire di verificare che non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, le imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 c.c., l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata (*se tali situazioni non sussistono, la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- f) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, **oppure**, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa concorrente che appartiene al medesimo gruppo dell'impresa ausiliaria, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere b), c), d) ed e), potranno essere sostituite da unica dichiarazione recante i dati richiesti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, è fatto divieto all'impresa ausiliaria di prestare l'avvalimento a più di un concorrente e di partecipare alla gara in qualsiasi forma (singola o raggruppata ad altre impresa); in tale evenienza l'esclusione sarà disposta sia per l'impresa ausiliaria (eventualmente partecipante alla gara) che per le imprese concorrenti che si sono avvalse della medesima impresa ausiliaria, anche se per diversi requisiti.

Il contratto, in caso di aggiudicazione della gara al concorrente che si è avvalso dei requisiti di altro soggetto, sarà in ogni caso eseguito dall'impresa concorrente, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di appaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, in attesa dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 81, comma 2, del Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice stesso, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità (ex AVCP ora ANAC). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di effettuare, in sede di gara, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e/o di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. La verifica dei requisiti di carattere generale, autocertificati in sede di gara, sarà in ogni caso effettuata nei confronti dell'aggiudicatario, ed avverrà secondo le modalità previste dalla vigente legislazione. Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, e ad effettuare nuova aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI).

- 10.1 L'aggiudicazione della concessione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, alla stregua degli elementi di valutazione di seguito indicati, componenti nel loro complesso l'offerta e per ciascuno dei quali viene definito il punteggio massimo attribuibile per un complessivo di 100 punti.
- 10.2 Le offerte saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del Codice, decorso il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte medesime.
- 10.3 La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sulla base del metodo "aggregativo - compensatore" di cui all'allegato G del Regolamento di attuazione, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n =
numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati da parte della Commissione Giudicatrice: per gli elementi di natura qualitativa, mediante il “confronto a coppie” di cui alla lettera a) caso 1 dell’allegato G; per quanto concerne gli elementi di valutazione quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti da attribuire agli elementi di natura qualitativa con il “confronto a coppie” sono determinati con il metodo di cui al numero 4 lettera a) del suddetto allegato G.

10.4 Per la verifica delle offerte anomale si applica l’art. 121, comma 10, del Regolamento di attuazione. Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice saranno sottoposte a verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo (10.6.1), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (*tutti tranne quelli indicati al 10.6.1*), sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

10.5 Gli elementi di natura qualitativa, riferiti, tra gli altri, all’offerta tecnica e organizzativa - gestionale, che saranno valutati sono i seguenti:

DESCRIZIONE	PESI	SUB-PESI
10.5.1 Con riferimento al progetto definitivo presentato:	33	
10.5.1.1 Qualità degli elaborati, intesa come accuratezza delle rappresentazioni grafiche, adeguatezza delle descrizioni tecniche, chiara e univoca individuazione degli interventi proposti		10
10.5.1.2 Qualità tecnica dei materiali e di eventuali soluzioni alternative a quelle previste nel progetto di Fattibilità, soluzioni tecnologiche innovative		18
10.5.1.3 Qualità e facilità di manutenzione		5
10.5.2 Con riferimento alla relazione tecnica-progettuale in ordine alle modalità organizzative e gestionali di svolgimento dei servizi, saranno valutate: l’organizzazione, le modalità esecutive, le eventuali migliorie rispetto alle prescrizioni contenute nel progetto di Fattibilità e gli standard qualitativi che s’intendono offrire:	27	
10.5.2.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria immobile;		15
10.5.2.2 Altri servizi a discrezione dell’impresa offerente;		12
10.5.3 Con riferimento alla dotazione organica e tecnica per la gestione dei servizi	7	

10.5.3.1 Dotazione organica del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, con indicazione della qualifica professionale, delle competenze e delle caratteristiche del rapporto di lavori (contratto a tempo indeterminato, determinato o altra forma di collaborazione);		4
10.5.3.2 Numero di attrezzature e arredo con relative caratteristiche tecniche che l'impresa intende mettere a disposizione per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione;		3
10.5.4 Con riferimento alla bozza di convenzione	3	3
SOMMANO	70	70

10.6 Gli elementi di natura quantitativi, riferiti alle offerte economiche, saranno valutati nei seguenti termini:

DESCRIZIONE	PESI
10.6.1 offerta rialzo canone annuale	25
10.6.2 con riferimento al contenuto ed al valore economico finanziario	5

Criteria di valutazione dell'offerta

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	70
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	30
TOTALE	100

Al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell'offerta economica (punti 30) e quello dell'offerta tecnica (punti 70) previsto dal bando di gara, si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest'ultima, secondo quanto stabilito dall'A.V.C.P. con Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo (punti 70) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.

Resta inteso che si procederà all'ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto dalla Commissione un punteggio non inferiore a punti 40 ovvero all'esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto punteggio minimo prima della riparametrazione.

11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

11.1 Prescrizioni circa le modalità di consegna dell'offerta.

11.1.1 I soggetti, in possesso dei requisiti sopra richiesti, interessati a partecipare alla gara, a pena di non ammissibilità alla procedura, dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Torraca all'indirizzo Comune di Torraca Via Fenice,2 – 84030- Torraca- SA **entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 30/03/2018**, l'offerta, costituita dalla

soluzione progettuale relativa agli interventi minimi sopra descritti, dalle relazioni tecniche progettuali circa il modello di gestione dei servizi proposti e dalle offerte riferite agli altri elementi di natura qualitativa e quantitativa, tenendo delle seguenti avvertenze e prescrizioni:

- 11.1.2 Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
- 11.1.3 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già chiusi dal fabbricante della busta). Si precisa che per sigillo, deve intendersi un qualsiasi segno o impronta apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a chiudere il plico esterno contenente i plichi della documentazione e delle offerte e a impedire che esso possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
- 11.1.4 Il plico deve recare all'esterno: l'intestazione, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificato (**pec**) del mittente, nonché, le indicazioni relative all'oggetto della gara, il giorno e l'ora della scadenza di presentazione dell'offerta.
- 11.1.5 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, GEIE), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti costituiti o da costituirsi.
- 11.1.6 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre plichi, a loro volta sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

- 11.1.7 Ogni busta dovrà contenere un elenco puntuale e numerato della documentazione e/o elaborati in essa inseriti, sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'impresa partecipante. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti formalmente tale elenco deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti l'ATI o il Consorzio.

11.2 Plico A – Documentazione amministrativa.

Nel plico "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- 11.2.1 **domanda di partecipazione (Allegato 1)**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se il concorrente intende o non intende eseguire

l'intervento con la propria organizzazione di impresa e devono essere indicati l'eventuale soggetto incaricato della progettazione (*per i concorrenti con attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione e per i soggetti non in possesso di attestazione SOA*) e il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (*qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*);

- 11.2.2 **nel caso di consorzio:** dichiarazione del legale rappresentante con l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; *per questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dal procedimento di gara;*
- 11.2.3 **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:** dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti di ogni impresa componente il soggetto offerente, attestanti:
- 11.2.3.1 a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 11.2.3.2 l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- 11.2.3.3 la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
- 11.2.4 **dichiarazione sostitutiva (Allegato 2)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo ovvero di ciascuna delle imprese raggruppate, con la quale attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice;
Si precisa che tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno rendere analoga dichiarazione utilizzando l'**Allegato 3**.
- 11.2.5 **dichiarazione sostitutiva (utilizzare sempre l' Allegato 2)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, singolo, ovvero di ciascuna delle imprese raggruppate, con la quale dichiara:
- 11.2.5.1 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori oggetto della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione, nonché, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- 11.2.5.2 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza

e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta formulata;

11.2.5.3 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto di Fattibilità posto a base di gara, nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nelle eventuali risposte ai quesiti e richieste di chiarimento pervenute successivamente alla pubblicazione del bando di gara e pubblicate sul profilo del Committente;

11.2.5.4 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi offerti per l'esecuzione degli stessi;

11.2.5.5 le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e il numero dei dipendenti in organico alla data di presentazione dell'offerta;

11.2.5.6 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, a rimborsare alla Stazione concedente entro il termine da questa indicato, tutte le spese da questa sostenute e appositamente documentate, nel corso dell'intera procedura di affidamento, nel limite dell'importo indicato al paragrafo 3.2;

11.2.5.7 indica la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende appaltare a terzi, con l'eventuale indicazione della categorie di cui all'art. 107 comma 2 del Regolamento di attuazione;

11.2.5.8 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, il n. REA, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, nonché, le generalità complete di codice fiscale: ☐del titolare e dei direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; ☐dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, ovvero dei soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; dei soggetti sopra menzionati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

11.2.5.9 attesta il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi di cui al paragrafo 9.2 come determinati ai sensi del paragrafo 9.2.2;

11.2.6 nel caso che il concorrente intenda progettare e/o eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa:

11.2.6.1 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, singolo ovvero di ciascuna delle imprese raggruppate, attestante le categorie e le classifiche delle lavorazioni, di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento di attuazione, risultanti dal computo metrico

estimativo allegato al progetto definitivo di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo;

11.2.6.2 attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'art. 84 del Codice, da organismo di attestazione di cui al DPR n. 34/2000 e ss.mm.ii, regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al paragrafo 9.3 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale;

11.2.7 **nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione:** dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti per il rilascio della attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori e attesta che la cifra d'affari in lavori conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

11.2.8 **nel caso di concorrente che abbia indicato, nella domanda di partecipazione, un soggetto incaricato della progettazione (per i concorrenti con iscrizione SOA per la sola costruzione e per i soggetti non in possesso di attestazione SOA):** una o più dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal soggetto/i indicato/i circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso degli altri requisiti indicati al paragrafo 9.3.1, indicandoli specificatamente e tenendo conto delle precisazioni contenute nel paragrafo 9.3.1.5; **(Allegato 4),**

11.2.9 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal soggetto designato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione circa il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

11.2.10 le garanzie a corredo dell'offerta di cui al paragrafo 7.1;

11.2.11 attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori oggetto della concessione;

11.2.12 attestazione di pagamento in originale, **di € 35,00** a favore dell'Autorità;

- 11.2.13 **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 11.2.14 **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;
- 11.2.15 ai sensi delle vigenti normative in materia di antimafia, l'impresa concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo ovvero di ciascuna delle imprese raggruppate, con la quale il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione:
- 11.2.15.1 a comunicare tempestivamente all'Ente Concedente l'elenco delle imprese, nonché ogni eventuale variazione dello stesso, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, alle quali saranno affidate le seguenti forniture e servizi "*sensibili*": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. *La Prefettura, su richiesta dell'Ente Concedente effettuerà le verifiche di cui all'art 10 del D.P.R. n. 252/1998, nei confronti delle suddette imprese. All'informazione interdittiva conseguirà il divieto di approvvigionamento presso il soggetto risultato controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di specifico contratto, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale;*
- 11.2.15.2 qualora, a seguito delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, vengano trasmesse dalla Prefettura informazioni positive su una o più imprese contenute nel suddetto elenco, a risolvere immediatamente i relativi contratti di forniture / servizi e, in tale evenienza, a corrispondere all'Ente concedente, a titolo di penale, l'importo pari al 10% del valore dei suddetti contratti;
- 11.2.15.3 a comunicare tempestivamente all'Ente concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. *Analogo obbligo verrà assunto anche dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera pubblica a farsi. Si evidenzia che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all' Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.*
- 11.2.16 **nel caso di concorrente singolo ovvero di impresa raggruppata che si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, di requisiti di altro soggetto, la documentazione di cui al paragrafo 9.4.**

11.2.17 documento **“PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

11.2.18 **Atto unilaterale d’obbligo (Allegato 5)**

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara, € **455.389,19** pari a € **4.553,89** oltre IVA.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta **all’interno del plico della Documentazione Amministrativa** utilizzando il modello **“Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo”** e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec **audio@asmepec.it** e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

11.3 **Plico B – Offerta Tecnica.**

Nel plico **“B – Offerta tecnica”** devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

11.3.1 progetto definitivo, a firma di professionista abilitato, dell’intervento che si prevede di realizzare, elaborato sulla base delle indicazioni minime di cui al progetto di Fattibilità, delle precisazioni di cui al precedente paragrafo 3, nonché, delle prescrizioni contenute nella Sezione II del Regolamento di attuazione (artt. 24 ÷ 32) e comprensivo di tutti gli elaborati ivi indicati, in quanto compatibili per la tipologia degli interventi proposti;; 11.3.2 specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, consistente in una relazione tecnica progettuale circa le modalità organizzative e gestionali che si propongono per lo svolgimento dei servizi istituzionali;

11.3.3 relazione tecnica progettuale circa le modalità organizzative gestionali e relativi piani e regolamenti riferiti ai servizi a tariffa;

11.3.4 una o più relazioni con la quale il concorrente specifica, in modo dettagliato:

a) la consistenza della dotazione organica del personale che prevede impiegare per la gestione dei servizi oggetto della concessione con l’indicazione dei profili professionali e del monte ore lavorative per ciascun profilo, nonché il CCNL applicato e le ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione dell’elemento;

b) la consistenza della dotazione delle attrezzature e dei mezzi che prevede impiegare per l’esecuzione delle attività gestionali oggetto della concessione con l’indicazione delle relative caratteristiche tecniche;

11.3.5 la bozza di convenzione che deve essere elaborata sulla base delle linee guida del progetto di Fattibilità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Con riferimento agli elaborati tecnici allegati ai progetti definitivi, si precisa che al fine di individuare puntualmente le Categorie e le Classifiche dei lavori previsti nelle soluzioni progettuali,

il computo metrico estimativo dovrà prevedere la sommatoria dei lavori per ciascuna delle categorie tra quelle indicate all'art. 107 del Regolamento di attuazione e al relativo allegato "A".

I suddetti elaborati, a pena di esclusione dalla gara, non devono contenere alcun riferimento agli elementi di natura economica-quantitativa che dovranno essere riportati soltanto nella documentazione contenuta nella busta "C – Offerta economica" (es.: canoni, prezzi, durata, tariffe).

11.4 Plico C – PEF, offerte economiche e offerte relative agli altri elementi di natura quantitativa.

Nel plico "C – Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

11.4.1 il Piano Economico-Finanziario (PEF), asseverato da un istituto di credito ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità (DSCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di spesa relative ai costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il PEF deve riportare, fra l'altro:

- a) gli importo riferiti agli investimenti stimati per la realizzazione degli interventi proposti e per la gestione del servizio
- b) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di Fattibilità posto a base di gara;
- c) i pagamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione
- d) l'esplicitazione dei risultati di progetto e l'evidenza annuale delle proiezioni di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario per tutto la durata della concessione. Nello specifico, il Conto Economico dovrà indicare analiticamente tutte le tipologie di ricavo previste dal concessionario

11.4.2 Dichiarazione d'offerta, in cui il concorrente dovrà evidenziare tutti i presupposti economici finanziari e quantitativi posti a base del PEF; in particolare, questa dovrà contenere le offerte, migliorative rispetto alle condizioni poste a base di gara, relativamente:

- a) al corrispettivo di concessione da versare annualmente alla Stazione concedente; il concorrente dovrà indicare, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, l'aumento espresso in percentuale sul corrispondente valore posto a base di gara, come riportato al paragrafo 3.8;

12. Procedura della gara per l'individuazione del "Promotore".

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso l'ufficio SUAP del Comune di Torraca, sito in Torraca in Via Fenice,2 il giorno **30.11.2018 alle ore 10,00**.

12.1 La commissione giudicatrice in seduta pubblica verificherà:

- a) l'integrità dei plichi esterni e, successivamente all'apertura di quelli conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara, dei plichi interni A, B e C;
- b) che i plichi interni A, B e C siano debitamente sigillati e conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- c) successivamente all'apertura del solo plico A, che la documentazione ivi contenuta sia corrispondente a quella prevista dal presente disciplinare di gara ed escluderà dalla gara le offerte non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara.

12.2 La Commissione giudicatrice escluderà i concorrenti per i quali sussiste l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte, economiche e tecniche, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

12.3 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la Commissione giudicatrice, se necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nella stessa seduta **ovvero** successivamente alla scadenza del termine per l'eventuale regolarizzazione/integrazione della documentazione, la commissione giudicatrice procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali le offerte non risultano conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che, a seguito di richiesta di regolarizzazione/integrazione della documentazione, non abbiano provveduto;
- c) alla comunicazione, nel caso di cui alla lettera b), di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- d) alla elaborazione dell'elenco delle imprese ammesse alla procedura di gara.

12.4 In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede, con riferimento alle imprese ammesse alla gara e sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica-organizzativa", all'assegnazione, per ciascun concorrente e per ciascuno degli elementi qualitativi, dei punteggi mediante i criteri di valutazione indicati al paragrafo 10.3.

12.5 I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

12.6 Preliminarmente, a inizio seduta, la commissione darà comunicazione ai presenti dei punteggi attribuiti, in seduta riservata, alle offerte tecniche-organizzative; quindi, aprirà le buste "C - Offerta economica", contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi e procederà all'attribuzione dei relativi punteggi tenendo conto delle prescrizioni di cui al paragrafo 10.3; a secondo dei casi:

12.6.1 qualora una o più offerte dovessero conseguire un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per gli elementi di natura economica (di cui al paragrafo 10.6.1) e per gli altri elementi di valutazione (tutti tranne quelli indicati al paragrafo 10.6.1), la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 121, comma 10 del Regolamento di attuazione:

- a) chiuderà la seduta pubblica e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice;

b) completate le procedure per la verifica delle offerte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara, dichiarerà l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, risulteranno non congrue e dichiara Promotore il concorrente che avrà presentato la migliore offerta risultata congrua;

12.6.2 ove non ricorra il caso di cui al paragrafo precedente, dichiara Promotore il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa.

12.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

12.8 La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta, qualora la stessa sia ritenuta idonea dalla Commissione giudicatrice.

13. Procedura per l'aggiudicazione della concessione.

Successivamente alla nomina del Promotore, l'Amministrazione concedente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore.

In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione concedente e/o necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della eventuale valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario.

Ove il progetto non necessiti di alcuna modifica progettuale, l'Amministrazione concedente procederà direttamente alla approvazione del progetto ed alla stipula della concessione con il concorrente nominato Promotore.

Qualora, il promotore non accetti di modificare il progetto, l'Amministrazione concedente ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle eventuali modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al paragrafo 11.4.1 lettera c), garantito dalla cauzione di cui al paragrafo 7.1.3.

14. Ulteriori disposizioni

Tutte le richieste documentali o le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante, saranno effettuate mediante Fax o PEC (anche quelle relative ad ulteriori sedute). Deve essere pertanto indicato nella documentazione amministrativa il numero di Fax o PEC, del concorrente. Si rammenta, altresì, l'opportunità di indicazione del Fax o della PEC anche sul plico esterno, per permettere alla Stazione appaltante, la possibilità di inviare comunicazioni legate alla procedura di gara, antecedenti alla prima seduta pubblica.

Non saranno ammesse offerte che recano correzioni non espressamente confermate o sottoscritte, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.

Le dichiarazioni devono essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante o dal suo procuratore; nel caso siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

All'aggiudicazione si addiverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché siano rispettate tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini della presente gara, e diventa efficace per questa Amministrazione solo all'ottenimento del positivo esito della verifica effettuata, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento della presentazione della propria offerta.

Con la presentazione dell'offerta l'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi.

L'avviso di "Aggiudicazione definitiva" sarà inserito nel sito Internet di questa Stazione appaltante.

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di avvenuta efficacia della aggiudicazione definitiva.

Se la stipulazione medesimo non dovesse avvenire nei termini fissati, l'aggiudicatario, sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all'aggiudicatario spetta il rimborso delle spese contrattuali documentate. Qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno pattuito, l'Amministrazione comunale si riterrà libera da ogni impegno, senza che all'impresa medesima spetti alcun tipo di indennizzo e procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, all'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali maggiori danni, e all'aggiudicazione al secondo candidato in graduatoria risultante dal verbale di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall'art.110 del Codice, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il bando di gara per motivate ragioni, dandone adeguata pubblicità e senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, per validi e giustificati motivi, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) si informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento in oggetto. Titolare del trattamento è il Comune di Torraca. Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Per quanto non espressamente indicato nel bando o nel presente disciplinare, si fa riferimento, a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al bando ed a tutti i suoi allegati, nonché dei documenti tecnici, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale, in presenza di ricorsi giurisdizionali di altri soggetti partecipanti alla gara, si riserva la facoltà di sospendere l'aggiudicazione definitiva e l'esecutività del contratto, ove stipulato, in ossequio ad ordinanze o sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale.

15. Obblighi a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso, entro un termine adeguato a permettere la stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato a: a) prestare le garanzie previste;

b) produrre l'eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;

c) versare l'importo delle spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa (spese di bollo, diritti di segreteria e imposta di registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ex art. 139 del Regolamento) nella misura che verrà comunicata dalla Stazione appaltante;

La stipulazione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Eventuali controversie in fase di esecuzione del contratto di appalto saranno deferite alla Magistratura ordinaria. Il Foro competente è quello di Velletri.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136 e smi, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) dedicati alla commessa pubblica, entro il termine di 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La comunicazione deve avvenire a cura di un legale rappresentante dell'appaltatore o da parte di un soggetto munito di apposita procura. L'appaltatore, ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e smi, assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Il contratto di appalto si intenderà nullo nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i bonifici bancari o postali devono riportare nella causale in relazione a ciascuna transazione posta in essere relativamente al presente appalto, il codice CIG (codice identificativo gara) riportati nella prima pagina – oggetto del presente disciplinare. Il mancato utilizzo, nei pagamenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto. Troveranno inoltre applicazione le misure sanzionatorie di cui all'art. 6, della medesima legge n. 136/2010.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalto o nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Organismo competente delle procedure di ricorso in sede di gara è il T.A.R. di Salerno

Si precisa che l'Amministrazione giudicatrice ai sensi dell' art.183 del D.Lgs n.50/2016 ha la possibilità di richiedere al promotore scelto di apportare al progetto definitivo , da questi

presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto ,anche la fine di rilascio delle concessioni, autorizzazioni previste e che in tal caso la concessione è aggiudicata la promotore solo successivamente all' accettazione, da parte di quest' ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; che ,in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l' amministrazione ha la facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l' accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta

Avverso il presente bando è proponibile ricorso innanzi al TAR di Salerno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Responsabile del procedimento è il Mag. Geom. Antonio Quintieri

Torraca, lì 10.10.2018

Il Responsabile SUAP
Mag. Geom. Antonio Quintieri